

	- STATUTO -
Art. 1 Costituzione	<p>E' costituita una Fondazione denominata "Collegio delle Università Milanesi". Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.</p>
Art. 2 Sede, Delegazioni ed Uffici	<p>La Fondazione ha sede legale in Milano, via S. Vigilio, 10. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.</p>
Art. 3 Finalità istituzionali	<p>Le attività della Fondazione sono volte alla diffusione e promozione della vita di college, alla valorizzazione della cultura del merito e all'internazionalizzazione del sistema universitario; essa si propone inoltre come leva di incentivazione per la mobilità sociale e la cittadinanza attiva.</p> <p>La Fondazione intende sostenere il Collegio di Milano quale struttura permanente e residenziale, cui sono ammessi sulla base del merito studenti iscritti ai corsi di studio delle Università Milanesi, dottorandi e ricercatori senza distinzione di sesso, età, razza, provenienza e condizioni sociali. Il Collegio è anche aperto a docenti provenienti da Università italiane e straniere.</p> <p>La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento come Collegio di Merito legalmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 5 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e degli articoli di cui al Capo III del Decreto legislativo 68/2012 e successive modifiche. La Fondazione è membro della Conferenza dei Collegi di Merito legalmente riconosciuti</p> <p>In piena collaborazione con le Università Milanesi, la Fondazione, avvalendosi del Collegio, si propone di sostenere e valorizzare i talenti degli studenti durante il periodo di vita accademica e completarne la formazione personale, culturale e professionale con l'intento di contribuire alla preparazione dei futuri dirigenti per la gestione di imprese e istituzioni pubbliche e private.</p> <p>Il Collegio, in particolare, crea un ambiente intellettualmente ricco e diversificato attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corsi, seminari e attività didattiche integrative in senso interdisciplinare e complementare degli attuali programmi di formazione universitaria; - attività extracurricolari, sportive e vita in comune a complemento degli studi accademici; - tutoring, placement e scambi internazionali durante gli studi. <p>In tale contesto è prevista la presenza di docenti provenienti dalle diverse università milanesi, di visiting professors, provenienti da atenei nazionali ed internazionali, di ex allievi. La conseguente formazione di rapporti interpersonali tra docenti, allievi ed ex-allievi favorisce una preparazione ampia e adatta ad operare efficacemente nelle imprese, nelle professioni e nelle scienze. La Fondazione collabora con le Facoltà, le Scuole e i Dipartimenti degli Atenei di Milano, nonché con le Istituzioni italiane e straniere che si propongono finalità convergenti con le proprie.</p> <p>Le attività didattiche sono aperte alla partecipazione delle imprese e degli enti interessati che si riconoscono nelle finalità formative proprie della Fondazione.</p>
Art. 4 Attività strumentali,	<p>Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e



FONDAZIONE COLLEGIO
DELLE UNIVERSITÀ MILANESI

accessorie e connesse	<p>mutui, a breve o a lungo termine, il rilascio di fidejussioni e garanzie anche reali e/o ipotecarie sugli immobili di proprietà della Fondazione, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, e la vendita di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;</p> <p>b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;</p> <p>c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;</p> <p>d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;</p> <p>e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;</p> <p>f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, stages procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, attività musicali, sportive, culturali e in genere tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale e formativo della Città, nazionale ed internazionale, i relativi addetti e il pubblico;</p> <p>g) istituire premi e borse di studio;</p> <p>h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell'editoria, secondo la normativa vigente, e degli audiovisivi in genere;</p> <p>i) assumere la gestione, l'organizzazione e la promozione di altre realtà/strutture universitarie e/o residenziali;</p> <p>j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.</p>
Art. 5 Patrimonio	<p>Il patrimonio della Fondazione è composto:</p> <ul style="list-style-type: none">- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o dai beni mobili e immobili, o da altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Membri Sostenitori, dai Membri Partecipanti;- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Comitato dei Garanti, può essere destinata a incrementare il patrimonio;- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Art. 6 Fondo di gestione	<p>Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none">- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai partecipanti Membri Sostenitori, dai Membri Partecipanti;- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. <p>Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.</p>



FONDAZIONE COLLEGIO
DELLE UNIVERSITÀ MILANESI

<p>Art. 7 Esercizio finanziario</p>	<p>L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di gennaio il Comitato dei Garanti approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere consegnati a tutti i membri del Comitato dei Garanti. Il bilancio di previsione è costituito dal solo conto economico mentre il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile, con facoltà di deroghe e adattamenti, data la tipologia dell' Ente, in funzione di una migliore rappresentazione e/o comprensione dell' attività svolta e/o dell'impiego delle risorse.</p> <p>Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività ovvero per la costituzione o l'incremento di riserve straordinarie.</p> <p>E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.</p>
<p>Art. 8 Membri della Fondazione</p>	<p>Sono membri della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) I Fondatori. Persone fisiche, persone giuridiche, Enti pubblici e privati che sono stati nominati tali nell'atto costitutivo o successivamente secondo la procedura nello stesso prevista.b) I Membri Sostenitori. Enti pubblici (Comune di Milano, Regione Lombardia, Camera di Commercio), Associazioni di categoria (Assolombarda), Enti privati (Aspen Institute Italia), persone fisiche, persone giuridiche, altri Enti pubblici e privati che, tutti, si impegnano a versare per cinque anni, una quota nominale annua di euro 50.000,00 in danaro o anche sotto forma di beni o servizi; all'inizio di ciascun anno detto importo può essere modificato dal Comitato dei Garanti (ma solo per i futuri aderenti); i Membri Sostenitori rimangono tali fino a che versano il contributo. Rimangono inoltre tali, senza bisogno di ulteriori versamenti, coloro che hanno versato il proprio contributo per 15 esercizi consecutivi, contribuendo così in maniera significativa alla costituzione del patrimonio della Fondazione. In deroga a quanto sopra previsto, il Comune di Milano, Fondatore di diritto in virtù dell'atto costitutivo, partecipa come Sostenitore esclusivamente mediante il conferimento in comodato d'uso dell'immobile sede della Fondazione, utilizzato per gli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto, sito in Via Ovada / San Vigilio 10.c) I Membri Partecipanti. Persone fisiche, persone giuridiche, Enti pubblici e privati che versano per almeno un anno la quota deliberata annualmente dal Comitato dei Garanti. Essi rimangono tali per l'esercizio in cui versano il contributo.d) I Membri Universitari. Università che sono state nominate Fondatori nell'atto costitutivo o che vengono successivamente riconosciute tali dal Comitato dei Garanti per il contributo che sono in grado di dare allo sviluppo della Fondazione. <p>Possono far parte della Fondazione, con la qualifica di "Amici del Collegio", persone fisiche, persone giuridiche, Enti pubblici e privati che spontaneamente fanno elargizioni in danaro o in beni e servizi a favore delle attività o iniziative del Collegio.</p>
<p>Art. 9 Organi della Fondazione</p>	<p>Sono Organi della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- il Comitato dei Garanti;- il Presidente della Fondazione, i Vice Presidenti;- il Collegio dei Revisori dei Conti;- il Comitato Scientifico;



FONDAZIONE COLLEGIO
DELLE UNIVERSITÀ MILANESI

	<ul style="list-style-type: none">- il Comitato Ammissioni, Rette e Borse.
<p>Art. 10 Comitato dei Garanti</p>	<p>Il numero dei componenti il Comitato dei Garanti è variabile. Ne fanno parte:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i Membri Sostenitorib) i Membri Universitaric) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricercad) il Presidente ed i Vice Presidenti della Fondazionee) Il Direttore Generale senza diritto di voto <p>Gli Enti pubblici e privati sono rappresentati dai rispettivi legali rappresentanti (per le Università i Rettori) o da altra persona dell'Ente espressamente delegata dai legali rappresentanti degli stessi.</p> <p>Il Comitato dei Garanti determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- approva la relazione del Direttore Generale e formula le linee generali della attività futura della Fondazione;- approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;- su proposta del Presidente fissa i criteri per diventare Membri Sostenitori e Membri Partecipanti, determina l'ammontare delle rispettive quote di versamento e ratifica le singole nomine, nomina i nuovi Membri Universitari;- nomina il Presidente, i Vice Presidenti ed i membri del Collegio dei Revisori dei conti;- nomina il Presidente del Comitato Scientifico;- su proposta del Presidente nomina il Direttore Generale e ne definisce i poteri;- su proposta del Presidente nomina i membri del Comitato Ammissioni, Rette e Borse come disciplinato dall'art. 18 del presente Statuto;- fissa i limiti di spesa del Presidente e del Direttore Generale;- delibera le modifiche statutarie;- delibera in merito allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio. <p>E' facoltà del Presidente della Fondazione invitare i Membri Fondatori, i Membri partecipanti, il Presidente dell'Associazione Alumni a partecipare, senza diritto di voto, a specifiche riunioni del Comitato dei Garanti.</p>
<p>Art. 11 Convocazione e quorum costitutivi e deliberativi</p>	<p>Il Comitato dei Garanti è convocato dal Presidente di propria iniziativa almeno due volte all'anno; altre riunioni possono venire convocate dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato.</p> <p>L'avviso di convocazione deve essere inoltrato con mezzi idonei almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno della riunione il luogo e l'ora; può anche contenere il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima a non meno di un'ora di distanza da questa. In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.</p> <p>Per la validità delle riunioni del Comitato dei Garanti è richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none">- in prima convocazione la presenza, di persona o per delega, di almeno due terzi dei suoi componenti;- in seconda convocazione la presenza, di persona o per delega, di almeno metà dei suoi componenti. <p>Il quorum deliberativo è determinato secondo il metodo del Voto Ponderato, con le seguenti regole: il venti per cento dei punti/voto è attribuito al Fondatore e Sostenitore Comune di Milano, in quanto soggetto che conferisce in comodato d'uso l'immobile sede della Fondazione, ed il restante ottanta per cento è suddiviso in parti uguali tra gli altri membri del Comitato dei Garanti.</p> <p>Per la validità delle delibere è richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none">- per le deliberazioni ordinarie il voto favorevole della maggioranza semplice dei



FONDAZIONE COLLEGIO
DELLE UNIVERSITÀ MILANESI

	<p>punti/voto rappresentati al Comitato dei Garanti;</p> <ul style="list-style-type: none">- per le deliberazioni straordinarie (nomina del Presidente e dei Vice Presidenti, approvazione delle modifiche statutarie, scioglimento dell'Ente), il voto favorevole dei due terzi dei punti/voto rappresentati al Comitato dei Garanti. <p>L'intervento alle riunioni può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro componente del Comitato, fermo restando che ciascun componente può ricevere un numero di deleghe non superiore a tre.</p>
<p>Art. 12 Esclusione e recesso</p>	<p>Il Comitato dei Garanti, su richiesta del Presidente della Fondazione, delibera con le maggioranze previste per le deliberazioni ordinarie l'esclusione di un Membro Sostenitore o di un Membro Partecipante per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:</p> <ul style="list-style-type: none">- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni previste;- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione. <p>Nel caso di Enti e/o persone giuridiche l'esclusione ha luogo anche per estinzione, sottoposizione a procedura concorsuale e fallimento.</p> <p>I Membri Universitari ed i Membri Sostenitori che hanno effettuato il pagamento dei contributi per almeno 15 anni consecutivi possono recedere in ogni momento, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.</p> <p>Il Comune di Milano si riserva la facoltà di recesso per motivi di pubblico interesse. L'esclusione e/o il recesso del Comune di Milano comporta, entro la fine del successivo anno accademico dalla comunicazione da parte del Comune di Milano del verificarsi di tali condizioni, la restituzione dell'immobile sede della Fondazione conferito in comodato d'uso.</p>
<p>Art. 13 Presidente e Vice Presidenti della Fondazione</p>	<p>Il Presidente della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- viene eletto dal Comitato dei Garanti e può essere scelto anche tra persone estranee al Comitato medesimo;- presiede le riunioni del Comitato dei Garanti;- sottopone al Comitato dei Garanti i programmi di sviluppo;- sottopone al Comitato dei Garanti il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio predisposti dal Direttore Generale;- propone i criteri per diventare Membri Sostenitori e Membri Partecipanti (incluso la determinazione delle rispettive quote di versamento);- procede alla nomina dei nuovi Membri Sostenitori e Partecipanti e propone al Comitato dei Garanti la nomina di nuovi Membri Universitari;- di concerto con il Direttore Generale cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;- propone al Comitato dei Garanti la nomina del Direttore Generale della Fondazione;- può delegare alcuni dei suoi poteri ad uno o più dei componenti il Comitato dei Garanti;- resta in carica per tre esercizi finanziari e può essere rieletto solo per un secondo mandato <p>I Vice Presidenti possono essere in numero di uno o due e vengono nominati dal Comitato dei Garanti su proposta del Presidente e sono rieleggibili solo per un secondo mandato</p> <p>Essi, alternativamente tra loro e con precedenza al Vice Presidente più anziano, sostituiscono il Presidente nei casi di impossibilità dello stesso a svolgere le proprie mansioni.</p>
<p>Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti</p>	<p>Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Comitato dei Garanti; uno dei membri effettivi è designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tutti i membri del Collegio dei Revisori</p>



FONDAZIONE COLLEGIO
DELLE UNIVERSITÀ MILANESI

	<p>dei Conti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali.</p> <p>Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sull'applicazione dei principi di corretta amministrazione, sulla situazione finanziaria, sull'impiego delle risorse per la finalità dell'Ente, esercita il controllo contabile, verifica il bilancio di esercizio ed esprime il proprio parere in ordine alla sua approvazione e sulle proposte di destinazione del risultato degli accertamenti eseguiti, deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>I Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili solo per un secondo mandato.</p>
<p>Art. 15 Comitato Consultivo</p>	<p>Il Presidente può costituire un Comitato Consultivo, sino ad un massimo di cinque membri, scegliendolo tra i componenti del Comitato dei Garanti; questo affianca il Presidente nella ricerca di nuovi Membri, nella ricerca di finanziamenti, nel mantenere i contatti esterni per il Collegio, nella preparazione delle modifiche statutarie, nel proporre programmi di sviluppo per la Fondazione.</p> <p>Il Comitato Consultivo può ricevere altri incarichi dal Comitato dei Garanti e/o dal Presidente e le sue determinazioni debbono essere sottoposte all'approvazione dell'organo che ha conferito l'incarico.</p>
<p>Art. 16 Direttore Generale della Fondazione</p>	<p>Il Direttore Generale della Fondazione, nominato dal Comitato dei Garanti ai sensi dell'art. 10 del presente statuto:</p> <ul style="list-style-type: none">- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi;- ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi i seguenti atti per i quali deve essere autorizzato dal Comitato dei Garanti, e precisamente: acquisto e vendita di beni immobili, rilascio di fidejussioni, richiesta di finanziamenti assistiti da garanzie ipotecarie;- di concerto con il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;- è il responsabile operativo della Fondazione stessa e del Collegio di Milano e provvede alla sua gestione organizzativa ed amministrativa; è inoltre responsabile dell'azione formativa e culturale del Collegio.- predispose il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio della Fondazione;- prepara la relazione annuale per il Comitato dei Garanti;- prepara il regolamento del Collegio e cura la sua attuazione;- è membro del Comitato Scientifico e del Comitato Ammissioni, Rette e Borse;- dà esecuzione, per quanto di sua competenza, alle decisioni del Comitato dei Garanti ed agli atti del Presidente.
<p>Art. 17 Comitato Scientifico</p>	<p>Il Comitato Scientifico è composto oltre che dal suo Presidente nominato dal Comitato dei Garanti, da un numero variabile di membri:</p> <ul style="list-style-type: none">- uno per ogni Membro Universitario, designato dal rispettivo Rettore;- il Direttore Generale della Fondazione;- persone di comprovata esperienza proposte dal Presidente della Fondazione e nominate dal Comitato dei Garanti. <p>La maggioranza dei componenti il Comitato Scientifico sarà costituita in ogni caso da membri accademici.</p> <p>I membri del Comitato Scientifico durano in carica per tre esercizi finanziari e sono rieleggibili.</p> <p>Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del suo Presidente per:</p> <ul style="list-style-type: none">- formulare proposte sui programmi formativi, sui programmi didattici e sulle attività culturali;- approvare il programma culturale dei singoli semestri proposto dal Direttore



FONDAZIONE COLLEGIO
DELLE UNIVERSITÀ MILANESI

	<p>Generale;</p> <ul style="list-style-type: none">- promuovere valutazioni sulle attività formative e didattiche del Collegio.
<p>Art.18 Comitato Ammissioni, Rette e Borse</p>	<p>Il comitato Ammissioni, Rette e Borse è composto da cinque membri:</p> <ul style="list-style-type: none">- quattro membri nominati dal Comitato dei Garanti su proposta del Presidente;- il Direttore Generale. <p>Il Comitato Ammissioni, Rette e Borse si riunisce almeno due volte all'anno.</p> <p>Tale Comitato ha il compito di validare le modalità relative al processo di selezione, di visionare e validare le graduatorie relative ai processi di selezione e di assegnazione delle Borse/Rette garantendone e certificandone la correttezza. Le decisioni del Comitato Ammissioni, Rette e Borse sono insindacabili.</p> <p>I membri del Comitato Ammissioni, Rette e Borse restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Il Comitato Ammissioni, Rette e Borse informa periodicamente del proprio operato il Comitato dei Garanti e il Comitato Scientifico.</p>
<p>Art. 19 Foreo competente</p>	<p>Tutte le controversie relative al presente Statuto, nessuna esclusa, saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Milano.</p>
<p>Art. 20 Scioglimento</p>	<p>In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Comitato dei Garanti, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. L'immobile conferito in comodato d'uso dal Comune di Milano rientra nel possesso del Comune di Milano.</p>
<p>Art. 21 Clausola di rinvio</p>	<p>Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.</p>